



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

*Settore Patrimonio-
Gestioni Dirette-
Welfare
Farmacie*

FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

ART. 2 - DURATA E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

ART. 4 – MODALITA' DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

ART. 5 – PAGAMENTI

ART. 6 - MODALITA' DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

ART. 7 – INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 9 – GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 10 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

ART. 11 – SUBAPPALTO

ART. 12 – ACQUISTI DIRETTI

ART. 13 – ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLA DITTA

ART. 14 – CESSIONE DEI CREDITI

ART. 15 – RICHIAMI NORMATIVI

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale (di seguito denominato anche Capitolato) è la fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90, alla Legge 49/2006 e L. 79/2014, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno gestite in forma diretta.

La fornitura avverrà per 2 (due) lotti rispettivamente pari al 70% (lotto n. 1) e al 30% (lotto n. 2) dell'ammontare complessivo. Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l'importo della fornitura. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o entrambi i lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato esclusivamente il lotto n. 1 (uno). L'altro lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

L'aggiudicazione verrà effettuata senza diritto di esclusiva, nel senso che il Comune di Ascoli Piceno si riserva di acquistare liberamente, sia presso le imprese produttrici, sia attraverso i loro concessionari, sia presso altri grossisti, i prodotti che riterrà più convenienti (per esempio nel caso di campagne promozionali), senza alcun obbligo di preventiva informazione ai fornitori aggiudicatari.

Riguardo ai dispositivi medici per l'assistenza integrativa regionale distribuiti dalle farmacie, a seguito dell'entrata in vigore del DD Servizio Salute Regione Marche n. 94/SO4 del 06/5/2010, i fornitori aggiudicatari potranno effettuare la fornitura qualora applichino uno sconto più vantaggioso per il Comune sul prezzo di rimborso di cui al nomenclatore Tariffario DM 28/12/1992 e DM 27/8/1999 n. 332.

Il presente Capitolato, inoltre, ha per oggetto la fornitura come sopra indicata ivi compresi gli ulteriori servizi connessi come specificato nei successivi articoli.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra le Farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno e la ditta aggiudicataria della fornitura.

Attualmente, le sedi delle Farmacie Comunali, ubicate nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, presso le quali dovranno essere consegnate le forniture, hanno i seguenti indirizzi:

Denominazione	Indirizzo
Farmacia Comunale n. 1	Via Salaria Inferiore n. 19 – Località Brecciarolo
Farmacia Comunale n. 2	Via Erasmo Mari, 57/P
Farmacia Comunale n. 3	Via degli Iris c/o Ospedale Civile "Mazzoni"
Farmacia Comunale n. 4	Via Dino Angelini, 6

Si evidenzia che è attualmente in corso la procedura amministrativa per la cessione della titolarità delle Farmacie comunali n. 1 e n. 4 cui seguirà l'apertura di una nuova sede farmaceutica comunale presso il centro commerciale "Oasi" in località "Lu Battente" ad Ascoli Piceno.

Art. 2 – DURATA E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Per entrambi i lotti, la durata dell'appalto è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata). Per entrambi i lotti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.

Pertanto ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato dell'Appalto comprensivo del periodo di eventuale rinnovo è pari ad € 12.550.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero, così distinto:

- Lotto n. 1: Valore, IVA esclusa: € 8.785.000,00;
- Lotto n. 2: Valore, IVA esclusa: € 3.765.000.

I valori sopra citati sono da considerarsi indicativi e non impegnano in alcun modo l'amministrazione; la spesa è infatti legata all'andamento del mercato, o in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore o alla variazione del numero delle farmacie comunali. Nel caso di mancato raggiungimento dell'importo sopra indicato per ciascun lotto, nulla sarà dovuto ai fornitori aggiudicatari a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.

Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

Si rimette di seguito prospetto riportante le tipologie di prodotti oggetto della fornitura:

Tipologia Prodotto	Descrizione tipologia
A	SPECIALITÀ MEDICINALI.
B	SPECIALITÀ MEDICINALI DENOMINAZIONE GENERICA.
C	FARMACI DA BANCO (OTC) E FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP).
D	LATTE ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA
E	PARAFARMACI, MEDICINALI OMEOPATICI, COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI.

Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l'importo della fornitura. Si evidenzia che l'aggiudicatario del lotto n. 2 fornirà anche i prodotti che saranno dichiarati "mancanti", durante il periodo di fornitura, dall'aggiudicatario del lotto n. 1 (fino a concorrenza dell'ammontare globale presunto previsto per il 2° Lotto).

Art. 4 – MODALITA' DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

Agli assegnatari dei lotti n. 1 e n. 2 è richiesto:

1. di effettuare presso la sede di ciascuna delle Farmacie Comunali, almeno due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì e almeno una consegna il sabato e con le seguenti modalità:
 - a. nei periodi di turnazione, le Farmacie Comunali, di turno, riceveranno due consegne giornaliere dei medicinali dal lunedì al sabato ed almeno una consegna giornaliera la domenica e i giorni festivi. Le predette consegne saranno garantite anche in caso di due o più festività consecutive;
 - b. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
 - c. le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta, negli orari di seguito indicati, salvo diverso accordo con il Direttore della singola Farmacia Comunale interessata;
 - il mattino entro le ore 08:00;
 - il pomeriggio entro le ore 16:30.
 - d. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore di ognuna delle Farmacie Comunali o di un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori saranno eseguiti nei 3gg successivi alla data di consegna e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico della ditta aggiudicataria.
2. di visualizzare sul terminale video, in fase di ordine, il prezzo del prodotto al netto dello sconto offerto in sede di gara che verrà applicato alle farmacie comunali;
3. di ricevere gli ordini via internet (mediante procedure compatibili con il sistema informatico di ciascuna Farmacia Comunale), via e.mail, via fax, o su chiamata telefonica tramite numero verde e con la contestuale emissione di bolla elettronica;
4. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via internet o via e.mail o via fax o con chiamata telefonica alle Farmacie Comunali che hanno inoltrato l'ordine;
5. la possibilità di collegamento via internet con il magazzino per verificare la disponibilità dei prodotti;
6. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
7. di garantire a tutte le Farmacie Comunali un servizio di informazioni tecniche tramite:
 - a. l'invio periodico di informazioni relative a:
 - variazioni di prezzo;
 - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - schede tecniche dei nuovi prodotti;
 - fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
 - aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
 - circolari Ministeriali e Regionali;
 - riepilogo quindicinale dei provvedimenti Legislativi;

- comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
 - b. la fornitura, previa esplicita richiesta da parte dei Direttori delle Farmacie, dei supplementi di G.U. e degli elenchi semestrali delle specialità medicinali registrate.
8. di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
 9. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali ed altri prodotti commerciali;
 10. di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;
 11. di accettare le restituzioni, entro 90 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;
 12. di concordare con i direttori delle Farmacie Comunali, almeno due volte l'anno, salvo casi particolari ed imprevisti, il ritiro delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili fornite alle farmacie a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, in percentuale non superiore all'8% dell'acquisto;
 13. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
 14. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza possibilmente non inferiore a 10 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna alle farmacie comunali (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore); l'aggiudicatario si impegna a fornire prodotti con scadenza il più possibile coerente con quanto richiesto. Nel caso ciò non fosse possibile, s'impegna a ritirare il prodotto non venduto ancora vendibile, entro congruo termine, emettendo relativa nota di credito;
 15. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
 16. di effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo n. 219 del 24.04.2006 e ss.mm.ii.;
 17. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo n. 193 del 06.11.2007 e ss.mm.ii.;
 18. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la conservazione, l'etichettatura, la vendita ed il trasporto;
 19. di concedere alle Farmacie Comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazioni di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite, visualizzabili on-line attraverso l'invio delle stesse alla software house in uso alle farmacie;
 20. di esibire su semplice richiesta dei direttori delle Farmacie, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;
 21. di consegnare con cadenza mensile, anche in formato elettronico, un tabulato dal quale sia possibile rilevare, per ogni prodotto fornito, il numero pezzi acquistati, il trend d'acquisto rispetto al mese precedente, il prezzo di acquisto, il prezzo al pubblico, l'utile medio riferito al mese. Tali dati dovranno riferirsi a ognuna delle Farmacie Comunali.

Le ditte aggiudicatarie dei lotti 1 e 2 dovranno, inoltre, assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati o avariati, non soggetti a reso ASSINDE.

Atteso che le Farmacie Comunali svolgono un servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

Art. 5 – PAGAMENTI

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito direttamente dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Ascoli Piceno. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie.

Il pagamento delle forniture, per ciascuna farmacia, sarà effettuato in unica soluzione a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, secondo le modalità da concordare con l'impresa aggiudicataria nell'ambito di quelle previste dalla legge.

Qualora il pagamento sia effettuato oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, la ditta aggiudicataria ha diritto agli interessi di legge.

Il pagamento delle forniture e dei servizi sarà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della ditta fornitrice i cui estremi e coordinate dovranno essere indicati nelle fatture.

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio Farmacie del Comune di Ascoli Piceno ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestati rispettivamente alle farmacie comunali agli indirizzi sopra indicati aventi tutte la seguente Partita IVA 00229010442.

Le forniture saranno consegnate, in base all'ordine effettuato, presso ogni singola Farmacia Comunale. Le fatture e le note di credito (in formato elettronico) dovranno avere cadenza quindicinale o mensile e dovranno essere emesse esclusivamente per ogni Farmacia Comunale secondo i seguenti codici univoci ufficio:

- **5CWD8** - FARMACIA COMUNALE 1
- **B6MLR7** - FARMACIA COMUNALE 2
- **5WQ9WC** - FARMACIA COMUNALE 3
- **BIMFYC** - FARMACIA COMUNALE 4

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

I documenti di trasporto e le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni:

1. il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione;
2. il prezzo al pubblico con e senza IVA evidenziando l'aliquota IVA applicata;
3. la percentuale di sconto applicata alle farmacie comunali sul prezzo al pubblico senza IVA;
4. il prezzo di acquisto dei prodotti da parte delle farmacie comunali al netto dello sconto e dell'IVA.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.

Art. 7 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le ditte aggiudicatrici di ciascun lotto, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le Farmacie Comunali potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta.

In particolare, saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna sia effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da comprovate cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, l'Amministrazione Comunale potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di Euro 100,00;
- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 300,00.

Le penalità di cui sopra, che in ogni caso non potranno superare il limite massimo complessivo previsto dall'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. 50/20106 e s.m.i., vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Comune di Ascoli Piceno. Decorsi dieci (10) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, le penalità s'intendono accettate.

Dopo sessanta (60) giorni dalla data d'inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate. Qualora tale percentuale venga superata, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al rimborso da parte del fornitore dell'eventuale maggior importo pagato per il reperimento dei prodotti mancanti. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto, qualora il superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti "mancanti" comporti danni economici o difficoltà organizzative per il Comune stesso. In questo caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata prosecuzione della fornitura.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- reiterata consegna di medicinali scaduti;
- ripetuti ritardi nella consegna;

- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per l'Amministrazione Comunale;
- la reiterata mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato;

Dopo tre formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dall'Amministrazione Comunale, notificate tramite raccomandata A.R., ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata) per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle Farmacie Comunali e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c..

In caso d'inadempimento della ditta fornitrice, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo la modalità di cui ai periodi successivi.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 9 che, in tal caso, dovrà essere immediatamente integrata.

Art. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato e dell'art. 1453 c.c. in tema d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta fornitrice;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;
- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
- gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.

La risoluzione potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Amministrazione Comunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9.

La risoluzione anticipata del contratto potrà avvenire altresì, senza penalità per il Comune di Ascoli Piceno, in caso di cessione o affitto delle Farmacie Comunali.

Si richiama, altresì, quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di risoluzione contrattuale per le parti compatibili con il presente appalto.

Art. 9 - GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo netto della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo a base di gara di ciascun lotto.

La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento, da parte dell'aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che il Comune di Ascoli Piceno abbia eventualmente versato durante l'esecuzione del contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla ditta aggiudicataria.

In tutti i predetti casi, il Comune di Ascoli Piceno ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altro credito comunque maturato dalla aggiudicataria, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Ascoli Piceno si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per la ditta aggiudicataria fino a contratto ultimato e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale questione o controversia stragiudiziale o giudiziale.

E' a carico della ditta appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento della fornitura in conseguenza della medesima, anche oltre i massimali previsti nella polizza assicurativa richiesti, sollevando in tal senso il Comune di Ascoli Piceno da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

A fronte delle responsabilità evidenziate la ditta appaltatrice è tenuta a possedere un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone o cose) con un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per danni alla persone e per sinistro.

La ditta appaltatrice dovrà fornire al Comune di Ascoli Piceno copia della polizza assicurativa prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell'affidamento della fornitura nel caso di esecuzione anticipata in pendenza della stipulazione. La ditta appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto, a tal fine l'appaltatore si impegna a presentare le relative quietanze di pagamento. È facoltà dell'Amministrazione ritenere idonee le garanzie presentate dall'Aggiudicatario riservandosi la facoltà di richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art. 10 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

Qualora il fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione Comunale si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.

Si riportano di seguito le singole prestazioni comprese nell'appalto:

- fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fototerapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici;
- consegna e ritiro delle varie tipologie di prodotti sopra indicati.

Il Comune di Ascoli Piceno provvederà a pagare direttamente agli affidatari le prestazioni eventualmente subappaltate nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 12 – ACQUISTI DIRETTI

L'aggiudicazione verrà effettuata senza diritto di esclusiva. Il Comune di Ascoli Piceno si riserva, altresì, di procedere ad acquisti liberamente, per esempio quando le condizioni commerciali siano migliori di quelle a cui verrà aggiudicata la fornitura o in occasione di campagne promozionali, sia

direttamente da aziende produttrici che da concessionari di vendita, sia da altri grossisti, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria. Pertanto la Farmacia sarà liberamente visitata dagli agenti di vendita delle aziende produttrici e/o dei concessionari e/o da altri grossisti che potranno sempre effettuare proposte di acquisto.

Art. 13 – ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLA DITTA

Le ditta aggiudicataria di ciascun lotto ha l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, ferma restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il committente e verso terzi, di tenere comunque rilevata ed indenne, in qualunque tempo, la stazione appaltante stessa da ogni domanda delle autorità competenti e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione del contratto, con l'intesa che rimarrà a suo esclusivo carico il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del committente.

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. La ditta aggiudicataria di ciascun lotto è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza per i dipendenti.

Art. 14 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti e le procure non potranno essere fatte dalla ditta aggiudicataria di ciascun lotto senza l'accettazione del Comune di Ascoli Piceno e solo a seguito della formale notifica degli atti relativi.

Art. 15 – RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente
Dr. Paolo Ciccarelli